



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°176 TFT 12 del 28 novembre 2017

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Davide Giovanni Pintus e Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 28 novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 621/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MERI'

Sig. STEFANO VENUTO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Meri)

Sigg. Antonio Drago Ferrante, Antonio Impala, Nicola La Spada, Luigi Lo Monaco, Carmelo Quattrocchi, Giancosimo Calamoneri, Francesco Scauso, Antonino Mangano, Nicolò Sergio Pirri, Lucio Angelo Ruggeri, Christian Pandolfo, Diego Ingegneri, Tindaro Bucca e Giuseppe Impala, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/10/2017 proc. 2934/1228 pfi 16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a) ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Meri;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Stefano Venuto;
- c) squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Antonio Drago Ferrante, Antonio Impala, Nicola La Spada, Luigi Lo Monaco, Carmelo Quattrocchi, Giancosimo Calamoneri, Francesco Scauso, Antonino Mangano, Nicolò Sergio Pirri, Lucio Angelo Ruggeri, Christian Pandolfo, Diego Ingegneri, Tindaro Bucca e Giuseppe Impala.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Merì;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Stefano Venuto;
- c) l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonio Drago Ferrante, Antonio Impala, Nicola La Spada, Luigi Lo Monaco, Carmelo Quattrocchi, Giancosimo Calamoneri, Francesco Scauso, Antonino Mangano, Nicolò Sergio Pirri, Lucio Angelo Ruggeri, Christian Pandolfo, Diego Ingegneri, Tindaro Bucca e Giuseppe Impala, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 622/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. REAL AVOLA

Sig. GABRIELE LI GIOI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D.Real Avola)

Sigg. Ettore Alia, Giorgio Baglieri, Antonino Insolia, Corrado La Bruna, Attilio Sirugo, Pierpaolo Ruiz, Pasquale Maieli, Vincenzo Boccaccio, Gaetano Rossitto, Andrea Mangiagli, Alberto Di Dio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/10/2017 proc. 2861/1293 pfi16-17 GC/CS/lm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a) ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Avola;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Gabriele Li Gioi;
- c) squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ettore Alia, Giorgio Baglieri, Antonino Insolia, Corrado La Bruna, Attilio Sirugo, Pierpaolo Ruiz, Pasquale Maieli, Vincenzo Boccaccio, Gaetano Rossitto, Andrea Mangiagli, Alberto Di Dio

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare*

*costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Real Avola;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Gabriele Li Gioi;
- c) l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Ettore Alia, Giorgio Baglieri, Antonino Insolia, Corrado La Bruna, Attilio Sirugo, Pierpaolo Ruiz, Pasquale Maieli, Vincenzo Boccaccio, Gaetano Rossitto, Andrea Mangiagli, Alberto Di Dio, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 624/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SCORDIA;

Sig. CARLO SCALISI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D.Scordia);

Sigg. Danilo Amore, Alessandro Daranno, Alessio Favara, Danilo Giuseppe Genovese, Simone Sebastiano Latina, Davide Modica, Vincenzo Modica, Gianluca Zanghi, Christian Cammarata, Concetto Castorina, Giorgio Greco, Mattia Giuseppe Coniglio, Federico Lentini, Andrea Nicastro, Danilo Mirabella, Mario Pandolfo, Sebastiano Tribulato e Michele Luciano Scolla, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1ª Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/10/2017 proc. 2537/1204 pfi16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a) ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Scordia;
- b) l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Carlo Scalisi;
- c) squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Danilo Amore, Alessandro Daranno, Alessio Favara, Danilo Giuseppe Genovese, Simone Sebastiano Latina, Davide Modica, Vincenzo Modica, Gianluca Zanghi, Christian Cammarata, Concetto Castorina, Giorgio Greco, Mattia Giuseppe Coniglio, Federico Lentini, Andrea Nicastro, Danilo Mirabella, Mario Pandolfo, Sebastiano Tribulato e Michele Luciano Scolla

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società

di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Societ  della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneit  in capo al singolo atleta –   finalizzata alla necessit  che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanit  e dalla L.R. Sicilia n  36/2000”.* (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n  005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della societ  A.S.D. Scordia;
- b) l’inibizione ex art. 19 n  1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Carlo Scalisi;
- c) l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Danilo Amore, Alessandro Daranno, Alessio Favara, Danilo Giuseppe Genovese, Simone Sebastiano Latina, Davide Modica, Vincenzo Modica, Gianluca Zanghi, Christian Cammarata, Concetto Castorina, Giorgio Greco, Mattia Giuseppe Coniglio, Federico Lentini, Andrea Nicastro, Danilo Mirabella, Mario Pandolfo, Sebastiano Tribulato e Michele Luciano Scolla, gi  tesserati per la societ  deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 novembre 2017**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI